



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

In persona del Giudice Unico dott.ssa ALESSANDRA ARCERI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare sub RG: n. 13590/2015 promosso da
[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[REDACTED]

- Avv. A. Callarelli
- Avv. R. Donzelli

Nei confronti di

[REDACTED]

- Avv. M. Giordano
- Avv. S. Primavera
- Avv. C. La Gioia

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18 settembre 2015, nell'interesse di [REDACTED] in qualità di socia – con partecipazione di nominali € 30.000, pari al 30% del capitale sociale – della società [REDACTED] [REDACTED] al fine di ottenere, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476 II e III comma c.c., di:

“accertare la sussistenza delle gravi irregolarità nella gestione ex art. 2476 comma III c.c., poste in essere dal Presidente del CDA della [REDACTED] [REDACTED] sig. [REDACTED] per tutte le ragioni esposte in narrativa; conseguentemente, per l'effetto:

disporre, con decreto immediato, inaudita altera parte, ovvero in subordine, con ordinanza previa convocazione delle parti, la revoca del sig. [REDACTED]

[REDACTED] dalla qualità di amministratore della [REDACTED] in ogni caso, ordinare alla società [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di consentire, in qualsiasi momento durante i normali orari di lavoro, alla ricorrente, [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ovvero a soggetti dalla medesima incaricati, la consultazione di tutti i libri e di tutti i documenti sociali, anche quelli di natura contrattuale, contabile o fiscale, presso la sede della suddetta società ovvero in qualsiasi altro luogo in cui essi siano eventualmente

custoditi, ponendo a disposizione tutta la documentazione amministrativa, contrattuale, contabile o fiscale richiesta, nonché di consentire alla ricorrente ovvero a soggetti dalla medesima incaricati nell'espletamento della predetta consultazione, di estrarre a proprie spese copia della documentazione su menzionata...";

letta la comparsa di costituzione dimessa nell'interesse di [REDACTED] e nell'interesse di [REDACTED];

lette le memorie difensive dimesse nel termine assegnato;

osservato, con notazione di carattere preliminare ed assorbente, che la ricorrente difetta di legittimazione attiva a proporre il ricorso di cui si tratta, azionato, espressamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c., norma quest'ultima che postula, indefettibilmente, la qualità di socio in capo alla parte ricorrente, oltre che, ovviamente, la presenza di un interesse attuale e concreto, valutabile ex art. 100 c.p.c., ad ottenere la tutela reclamata nel ricorso;

rilevato, di contro:

- che sulla scorta degli accordi negoziali intervenuti tra le parti, consacrati nell'atto di acquisto a rogito notaio dr. MAGNANI in data 6 agosto 2015, rep. 9500, racc. 6878, l'acquisto, da parte della società ricorrente, di tale qualità, era subordinato alla condizione di adempimento del saldo prezzo delle partecipazioni acquisite mediante assegno circolare o bonifico bancario, prevedendosi che, soltanto in detto momento, la parte venditrice avrebbe acconsentito alla cancellazione, da effettuarsi sulla scorta di nuovo atto a rogito notaio dr. MAGNANI, del riservato dominio sulle quote;

- che, correlativamente, l'acquirente [REDACTED] si era impegnata a versare il residuo prezzo di cessione delle partecipazioni, così determinando l'avveramento della condizione contrattuale suddetta, *"alla conclusione della due diligence che [REDACTED] opererà sulla situazione economico-patrimoniale-finanziaria della [REDACTED], comunque entro il termine del 21 settembre 2015"*;

- che, pacificamente, a prescindere dagli ostacoli frapposti (in tesi di parte ricorrente) dalla società convenuta alla pretesa, svolta dalla ricorrente, di poter svolgere il doveroso controllo contabile e fiscale sulla situazione debitoria della società partecipata, al fine di valutare la corrispondenza di tale situazione a quella rappresentata e garantita dalla parte cedente all'all. A del programma contrattuale siglato in data 3 luglio 2015, con plurime comunicazioni, la parte cessionaria contestava ed eccepiva:

- il palese stato di insolvenza e la completa perdita del capitale sociale della società cedente;



- l'insussistenza di qualsiasi valore economico delle quote oggetto di cessione, atto che definiva cessione di *aliud pro alio* ovvero di bene non avente alcuna caratteristica idonea ad assolvere alla funzione sua propria (comunicazioni [redacted] in data 7 settembre 2015);
 - la propria ferma volontà, nonostante la sussistenza ed il deposito della provvista per curare l'adempimento delle obbligazioni assunte con rogito MAGNANI in data 6 agosto 2015, di non saldare il residuo prezzo, e tanto ai sensi dell'art. 1460 c.c. (comunicazione [redacted] in data 18 settembre 2015), soggiungendo di reputare *inutile* l'appuramento della reale consistenza debitoria della società partecipata, comunque enormemente superiore a quella dichiarata (doc. n. 11 di parte resistente, comunicazione [redacted] priva di data), e di non reputare sufficiente la garanzia dell'accollo dell'esubero da parte di [redacted] ingiungendo infine alla [redacted] di "*porre rimedio alla propria situazione di insolvenza*" prima di reclamare l'adempimento delle obbligazioni assunte da [redacted] (comunicazione 18 settembre 2015), richiesta per il vero del tutto ultronea rispetto agli accordi negoziali presi, che riguardavano, semplicemente, l'acquisto della partecipazione societaria, e non certo impegni della società cedente alla eliminazione delle proprie passività, dichiarate o reali;
- che da parte di [redacted] si è – comunque - chiaramente manifestata la volontà di non dare adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali come previste dal rogito MAGNANI del 6 agosto 2015, prospettando, nell'ottica emergente dalle comunicazioni sopra sunteggiate, la sussistenza dei requisiti e presupposti per ottenere la risoluzione contrattuale;
- che l'attuale pretesa di esercitare diritti e prerogative che ad essa ricorrente competerebbero soltanto in qualità di socio, ed in situazione di fisiologia del rapporto sociale, pare porsi in insanabile contrasto con quelle che sono le precitate dichiarazioni di intenti, preordinate alla risoluzione negoziale, o quanto meno alla prospettazione di una completa assenza di valore e di idoneità delle partecipazioni acquistate, più che alla conservazione del rapporto societario, ciò integrando una condotta contraria a buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.);
- che oltretutto nelle more, con assemblea straordinaria tenutasi in data 16 ottobre 2015 (doc. n. 28 di parte resistente), senza convocare l'odierna ricorrente, sul presupposto della perdita della qualità di socio per inadempimento (v. pagg. 9 e 10 delle note autorizzate di parte ricorrente, ma anche preambolo del verbale assembleare di cui si è detto), la società



resistente ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione con unico socio e la nomina di nuovo Amministratore unico in persona di [REDACTED] in luogo del precedente Consiglio di Amministrazione, presieduto da [REDACTED]. Ha inoltre ottenuto la cancellazione dal Registro delle Imprese, a tutti gli effetti previsti dall'art. 2470 c.c., dell'acquisto di [REDACTED];

ritenuto, di conseguenza, che il mutato assetto societario non consente più allo stato, con atti la cui giuridica validità ed efficacia non può essere oggetto di discussione in questa sede, di considerare la società ricorrente, ad oggi, ancora socia, sebbene per acquisto fattone con riservato dominio, della società resistente, né di pronunciare revoca giudiziale di amministratore ormai cessato;

osservato, conclusivamente, che parte ricorrente potrà svolgere più convenientemente le proprie pretese sul piano contrattuale, lamentando inadempimento delle intese intervenute tra le parti nel programma contrattuale del 3 luglio 2015 e nel successivo atto di cessione a rogito notaio dr. MAGNANI del 6 agosto 2015, o tutt'al più di impugnativa – ove possibile – della delibera del 16 ottobre 2015, ma non certo azionando diritti connessi ad una qualità che la ricorrente ha, formalmente, ad oggi, perduto in conseguenza di atti societari successivi, tempestivamente iscritti, e nei confronti di soggetto che non possiede più la qualità che si intende revocare giudizialmente; ritenuto, pertanto, che il ricorso non può essere accolto, conseguendone, ai sensi degli artt. 669 bis, septies, 700 c.p.c. e 2476, I e III comma c.c., il rigetto e la condanna alle spese del presente procedimento;


P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 669 bis e 669 septies c.p.c., respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedura, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Bologna, 29 ottobre 2015

Il Giudice

Dott.ssa ALESSANDRA ARCERI



Depositato in Cancelleria

30 OTT 2015

